



Istruzioni per la compilazione della comunicazione del reddito professionale e per il pagamento dei contributi a saldo

Iscritti titolari di convenzione

ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015

REDDITI ANNO 2017

INDICE

INTRODUZIONE	2
1. Chi deve compilare e inviare la comunicazione dei redditi 2017	2
2. Termini di presentazione della comunicazione e del versamento del saldo	2
3. Come effettuare la comunicazione	3
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ONLINE	4
1. Informativa sul trattamento dei dati personali	4
2. Reddito netto e corrispettivi lordi: procedura inserimento	4
2.1 Libera professione	4
2.2 Convenzione	5
2.3 Dove reperire i dati reddituali dai modelli fiscali: tabella riferimenti	8
3. Tipologia contributi e relative riduzioni	9
3.1 Contributo soggettivo	9
▪ Frazionamento del contributo soggettivo minimo	10
▪ Riduzioni del contributo soggettivo minimo	10
▪ Tabella riepilogativa riduzioni contributo soggettivo minimo	11
3.2 Contributo integrativo	11
▪ Frazionamento del contributo integrativo minimo	11
3.3 Contributo di maternità	12
4. Calcolo dei contributi	12
4.1 Determinazione dei contributi sul reddito da attività in convenzione	12
4.2 Determinazione dei contributi sul reddito da attività non in convenzione	12
4.3 Verifica del rispetto della contribuzione minima	13
4.4 Come procedere nel caso in cui il calcolo del saldo generi un credito	14
MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A SALDO	15
1. Modalità di versamento	15
▪ Modello F24	15
▪ M.Av.	15
▪ Bonifico bancario	16
▪ Carta di Credito ENPAP	16
2. Versamento dei contributi oltre la scadenza del 01/10/2018	17
▪ Tabelle riepilogative termini di pagamento e modalità calcolo sanzioni/interessi	17
CONTATTI	19



INTRODUZIONE

1. Chi deve compilare e inviare la comunicazione dei redditi professionali 2017

La comunicazione telematica dei redditi professionali prodotti nell'anno 2017 deve essere effettuata da tutti gli Psicologi che **hanno incassato compensi** in convenzione ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17/12/2015 e/o derivanti dall'attività libero professionale **entro il 31/12/2017**.

La comunicazione va compilata e inviata anche nel caso in cui il reddito professionale sia pari a zero o in perdita e anche se non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.

2. Termini di presentazione della comunicazione e del versamento a saldo

La comunicazione dei redditi prodotti nell'anno 2017 deve essere compilata online e trasmessa entro il **1° ottobre 2018**; la stessa scadenza è valida anche per il versamento degli eventuali contributi dovuti a saldo.

Si raccomanda di compilare la comunicazione reddituale entro il termine del 1° ottobre 2018 anche se non sono dovuti contributi a saldo o se gli stessi vengano effettuati in momenti successivi alla scadenza.

Attenzione! La comunicazione annuale dei redditi professionali effettivamente prodotti, così come dichiarati ai fini fiscali, va sempre e comunque inoltrata, anche se è stato effettuato il calcolo dell'acconto 2017 con il "metodo previsionale".

Nel caso in cui la **presentazione della comunicazione reddituale** avvenga **oltre il termine del 1° ottobre 2018** verranno applicate le seguenti **sanzioni**:

termine	stato della comunicazione	sanzione (art. 11, comma 4 Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza)
entro il 1° ottobre 2018	nei termini	-
dal 2 ottobre al 8 ottobre 2018	fuori termine entro 7 giorni dalla scadenza	sanzione di euro 10,00
dal 9 ottobre al 30 dicembre 2018	fuori termine entro 90 giorni dalla scadenza	sanzione di euro 50,00
dal 31 dicembre 2018	fuori termine oltre 90 giorni dalla scadenza	sanzione di euro 100,00

Attenzione! La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo. Per il versamento della suddetta sanzione consultare le istruzioni per le modalità di pagamento riportate a pagina 18.

In caso di decesso dell'iscritto nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2018, la comunicazione dei redditi 2017 deve essere presentata dagli eredi entro il 31 agosto 2019.



3. Come effettuare la comunicazione

La comunicazione deve essere compilata **esclusivamente in via telematica** accedendo all'Area Riservata del sito ENPAP. L'Ente non acquisirà comunicazioni reddituali inviate con modalità diverse da quella telematica.

Per accedere sono necessari il codice fiscale (o la matricola) e la password. Se non si è in possesso della password è possibile richiederne una nuova attraverso l'apposita [procedura](https://areariservata.enpap.it/recupera-password/) (https://areariservata.enpap.it/recupera-password/) presente sul sito.

Home

(*) Per accedere come iscritto Enpap inserire CODICE FISCALE o MATRICOLA
(*) Per accedere come Pubblica Amministrazione inserire il CODICE IPA

Utente (*)

Password

Resta collegato

[Richiedi nuova password](#)

Una volta effettuato l'accesso all'Area Riservata selezionare, dalla sezione ADEMPIMENTI, la voce "Comunicazioni reddituali e saldo".



A seguire cliccare su "Inserisci una nuova comunicazione reddituale" presente a fondo pagina.

[Inserisci una nuova comunicazione reddituale](#)



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO ONLINE

1. Informativa sul trattamento dei dati personali

Prima di procedere con l'inserimento dei dati reddituali è necessario prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e cliccare, quindi, sul tasto "Ho preso visione dell'informativa".

Comunicazioni Reddituali

Inserisci Comunicazione Reddittuale

Comunicazione reddittuale

COMUNICAZIONE REDDITI PROFESSIONALI IN VIA TELEMATICA

Prima di proseguire, è necessario prendere visione dell'[informativa](#) sul trattamento dei dati personali.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa fornita dall'ENPAP ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy.

Ho preso visione
dell'informativa



2. Reddito netto e corrispettivi lordi: procedura inserimento

Prima di procedere con la compilazione dei dati relativi al reddito selezionare l'anno di riferimento ossia 2017.

2.1 Libera professione

In questo quadro devono essere indicati il reddito netto professionale di lavoro autonomo e i relativi corrispettivi lordi (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari IVA) prodotti nel periodo di imposta 2017.

I dati sono reperibili all'interno dei modelli fiscali (PERSONE FISICHE 2018, 730 2018, CU 2018), così come indicato nella "tabella riferimenti fiscali" a pagina 8.

In caso di attività prestata in più forme, va indicata la somma dei redditi delle attività svolte. In assenza di redditi professionali di lavoro autonomo indicare "0" (zero) nei campi "reddito netto" e "corrispettivi lordi".

Comunicazione reddittuale 2017

Istruzioni Comunicazione Reddittuale 2017

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, con conseguente decadenza dai benefici conseguiti per effetto di dichiarazioni non veritiere, dichiaro che i redditi professionali prodotti nell'anno indicato sono i seguenti:

Anno reddito

Libera professione

Reddito netto (*) €

[istruzioni](#)

(*) in caso di reddito netto negativo, indicare il valore 0 (zero)

Corrispettivi lordi €

[istruzioni](#)



2.2 Convenzione

Indicare l'importo dei corrispettivi lordi percepiti nell'anno 2017 relativamente all'attività professionale svolta in regime di convenzione ai sensi del citato Accordo. Nel caso in cui l'iscritto abbia percepito compensi derivanti da rapporti in convenzione con più strutture indicare il totale dei compensi.

- **L'iscritto titolare di convenzione che svolge la propria attività con partita IVA e che esercita contemporaneamente attività libero professionale di Psicologo**, deve scorporare dai corrispettivi incassati nell'anno e dal reddito netto prodotto, dichiarati nei quadri fiscali, i compensi derivanti dalla convenzione certificati nella C.U. 2018 – DATI FISCALI – punti 1 o 2, rilasciata dal datore di lavoro, e riportarli nel quadro **CONVENZIONE - RIGO CORRISPETTIVI LORDI**; deve poi comunicare i residui redditi dell'attività libero professionale nel quadro **LIBERA PROFESSIONE - RIGHI REDDITO NETTO E CORRISPETTIVI LORDI**.
- **L'iscritto titolare di convenzione che svolge la propria attività senza partita IVA** (anche se ne è in possesso) e **esercita contemporaneamente attività libero professionale di Psicologo** - anche se solo in forma occasionale - deve riportare nel quadro **CONVENZIONE RIGO CORRISPETTIVI LORDI** i compensi certificati nella C.U. 2018 – DATI FISCALI – punti 1 o 2 rilasciata dal datore di lavoro e, riportare nel quadro **LIBERA PROFESSIONE** il reddito netto prodotto e i corrispettivi lordi incassati e dichiarati nei quadri fiscali.
- **L'iscritto titolare di convenzione non titolare di partita IVA e che svolge esclusivamente l'attività in convenzione**, deve riportare nel quadro **CONVENZIONE - RIGO CORRISPETTIVI LORDI** i compensi certificati nella C.U. 2018 – DATI FISCALI – punti 1 o 2, rilasciata dal datore di lavoro e riportare "ZERO" nel quadro **LIBERA PROFESSIONE - RIGHI REDDITO NETTO E CORRISPETTIVI LORDI**.

Attenzione! Eventuali compensi percepiti nell'anno 2017 a titolo di **arretrati** relativi a precedenti annualità, devono essere inclusi nel reddito da convenzione. Tali importi sono indicati, generalmente, nell'apposita sezione della certificazione unica (CU2018).

Convenzione

Corrispettivi lordi (**)

€

[istruzioni](#)

(**) campo obbligatorio, in caso di assenza di importi, indicare il valore 0 (zero)



Prima di proseguire con la scelta dell'aliquota contributiva e il calcolo dei contributi, viene richiesto di rispondere ad alcune informazioni di carattere statistico finalizzate alla valutazione e al miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente. Compilando i campi si acconsente all'Ente di trattare i dati a fini statistici.

Informazioni di carattere statistico

Le informazioni di carattere statistico sono finalizzate alla valutazione e al miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente. Inserendo le informazioni si acconsente al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

Attenzione! Le informazioni di carattere statistico non hanno alcun effetto sulla comunicazione reddituale e sul calcolo della relativa contribuzione.

Stato civile

Figli a carico

Istruzioni

In quale università ti sei laureato?

In quale settore svolgi prevalentemente la tua attività libero professionale? (Massimo 2 risposte):

Avanti >

I dati inseriti non hanno alcun effetto sulla comunicazione reddituale e sul calcolo dei contributi eventualmente dovuti a saldo.

Per proseguire nella compilazione della comunicazione cliccare su "Avanti".

A questo punto è necessario scegliere la percentuale di contribuzione sul reddito netto che si intende versare (vedere specifiche istruzioni a pagina 8) e quindi richiedere le eventuali riduzioni del contributo a cui si ha diritto (vedere specifiche istruzioni a pagina 9).

Comunicazione reddituale 2017

Istruzioni Comunicazione Reddituale 2017

> Indietro

Scegli la percentuale di contribuzione sul reddito netto che intendi versare

20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 5%

Istruzioni

Richiedi eventuali riduzioni (facoltativo)

Istruzioni

Calcolo della contribuzione

Soggettivo

2.000,00 €

Integrativo

300,00 €

Maternità

125,00 €

Totale
Contributi

2.425,00 €

Acconto già versato

958,00 €

Saldo da versare

1.467,00 €



In basso è visibile la stima del “guadagno fiscale” che si ottiene versando i contributi previdenziali. Il contributo soggettivo, così come il contributo di maternità, è interamente deducibile: la somma versata viene sottratta dal reddito complessivo a cui viene poi applicata l’aliquota IRPEF vigente.

Guadagno fiscale
stimato*

488,75 €

[Approfondisci](#)

*I contributi previdenziali (soggettivo e maternità) sono **INTERAMENTE DEDUCIBILI**: la somma versata viene sottratta dal reddito complessivo a cui viene poi applicata l’aliquota IRPEF.

[Avanti »](#)

Premere quindi “**Avanti**” per visualizzare il calcolo dei contributi totali.

Calcolo dei contributi totali

Reddito netto	10.000,00
Corrispettivi lordi	15.000,00
Aliquota scelta	20 %
CONTRIBUTO SOGGETTIVO (Contributo previdenziale versato sul tuo Conto Personale: serve a costruire la tua futura pensione)	2.000,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (Contributo solidaristico addebitato ai tuoi clienti: serve a garantire assistenza alle colleghe e ai colleghi che ne hanno bisogno e per fornire servizi a tutti gli iscritti)	300,00
CONTRIBUTO MATERNITÀ (Contributo previdenziale solidaristico: serve a garantire un sostegno economico per le colleghe e i colleghi che avranno figli nell’anno)	125,00
TOTALE DOVUTO	2.425,00
Acconto già versato	958,00
TOTALE DA VERSARE	1.467,00

[Conferma e Invia](#)

A seguire premere “**Conferma e Invia**” per trasmettere la comunicazione reddituale.

Comunicazione reddituale 2017

[Istruzioni Comunicazione Reddituale 2017](#)

La comunicazione è stata inviata correttamente

[Scarica ricevuta in formato PDF](#)



2.3 Tabella riferimento modelli fiscali: reddito netto e corrispettivi lordi

La tabella di seguito riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali reperire i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di **considerare ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato.**

ATTIVITÀ ESERCITATA		RIFERIMENTO MODELLO FISCALE	RIFERIMENTO QUADRO	RIFERIMENTO RIGO/COLONNA REDDITO NETTO	RIFERIMENTO RIGO/COLONNA CORRISPETTIVI LORDI
ATTIVITÀ SVOLTA CON PARTITA IVA	REGIME ORDINARIO	REDDITI PF 2018	QUADRO RE	RIGO RE21 - COLONNA 3	RIGO RE2 - COLONNA 2
	REGIME DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (D.L. 06/07/2011 N. 98)	REDDITI PF 2018	QUADRO LM SEZIONE I	DIFFERENZA RIGO LM6 - COLONNA 1 RIGO LM9 - COLONNA 1 (se compilato) <u>NON considerare il rigo LM8</u>	RIGO LM2 - COLONNA 2
	REGIME FORFETARIO (L. 23/12/2014 N. 190)	REDDITI PF 2018	QUADRO LM SEZIONE II	DIFFERENZA RIGO LM22 - COLONNA 5 RIGO LM37 - COLONNA 3 (se compilato) CONSIDERARE IL SOLO RIGO RELATIVO AL CODICE ATTIVITÀ 86.90.30 o 72.20.00 <u>NON considerare il rigo LM36</u>	RIGO LM22 - COLONNA 4 CONSIDERARE IL SOLO RIGO RELATIVO AL CODICE ATTIVITÀ 86.90.30 o 72.20.00
PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE <i>CONSIDERARE SOLO LA QUOTA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PSICOLOGO</i>	REDDITI PF 2018	QUADRO RH	RIGO RH15		
	REDDITI SP 2018 ASSOCIAZIONE	QUADRO RE			RIGO RE2 - COLONNA 1 QUOTA DI COMPETENZA DEL PROFESSIONISTA
PRESTAZIONI OCCASIONALI	REDDITI PF 2018	QUADRO RL	RIGO RL15 DIFFERENZA TRA COLONNA 1 E COLONNA 2	RIGO RL15 - COLONNA 1	
	730/2018	QUADRO D	RIGO D5 - CODICE 2 DIFFERENZA TRA COLONNA 2 E COLONNA 3	RIGO D5 - CODICE 2 COLONNA 2	
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	Per questo tipo di attività il reddito netto e i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dalla C.U. 2018 rilasciata dal datore di lavoro (DATI FISCALI - punto 2) ovvero dal quadro RC del modello REDDITI PF 2018 o dal quadro C del 730/2018 (se presentati)				
ATTIVITÀ INTRAMOENIA	Per questo tipo di attività il reddito netto e i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dalla C.U. 2018 rilasciata dal datore di lavoro (DATI FISCALI - punto 4) ovvero dal quadro RC del modello REDDITI PF 2018 o dal quadro C del 730/2018 (se presentati)				



Attenzione!

- Le prestazioni assistenziali erogate dall'Ente (indennità di maternità, indennità di malattia e infortunio, contributo di genitorialità, assistenza stato di bisogno) in quanto sostitutive del reddito professionale (art. 6 D.P.R. 917/86) costituiscono base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti all'ENPAP (al lordo delle ritenute IRPEF) relativamente all'anno in cui le stesse vengono percepite (CU 2018 presente in Area Riservata). L'ammontare lordo di tali prestazioni deve essere incluso esclusivamente nel reddito netto da dichiarare.
- Il reddito netto e i corrispettivi lordi vanno sempre indicati nelle apposite caselle anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- Nel caso in cui non vi sia stata attività libero professionale nell'anno 2017, indicare "0" (zero) nelle caselle del reddito netto e dei corrispettivi lordi.
- Le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale e dai corrispettivi lordi.

Nei **corrispettivi lordi non vanno inclusi** gli importi relativi a:

- le **indennità di maternità e di malattia/infortunio, contributo di genitorialità e assistenza stato di bisogno** erogate dall'ENPAP e percepite dagli iscritti nel 2017 (indicate nella CU2018 disponibile in area riservata);
- le **fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente** nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purché il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario;
- l'**importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore**.

Attenzione! Nei casi sopra indicati il sistema genera la segnalazione "attenzione: i corrispettivi sono inferiori al reddito netto, verificare le istruzioni".
Se la propria situazione rientra in uno dei casi, proseguire normalmente nella compilazione della comunicazione reddituale.

3. Tipologia contributi e relative riduzioni

I contributi da versare sono: soggettivo, integrativo e di maternità. La procedura telematica calcola e determina in automatico l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2017.

3.1 Contributo soggettivo

È possibile optare per un'aliquota che varia dal 20% al 10% con decrementi in unità di punto percentuale (20%, 19%, 18%, ecc.) con un'aliquota minima del 10% del reddito netto.

Attenzione! Gli Iscritti titolari di pensione erogata dall'ENPAP, il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti, possono optare per l'aliquota del 5% del reddito netto, fermo restando il relativo contributo minimo.



È comunque dovuto un **contributo soggettivo minimo** pari a **euro 780,00** e, nel caso in cui il calcolo del contributo risulti inferiore a tale importo minimo, si dovrà versare l'importo di euro 780,00 (fatta eccezione per coloro che hanno diritto alle diverse riduzioni del contributo soggettivo minimo riportate successivamente, per i quali il suddetto importo minimo è riparametrato in base alle diverse condizioni). Vedere la tabella riepilogativa a pagina 11.

▪ **Frazionamento del contributo soggettivo minimo**

Per gli iscritti che hanno iniziato o cessato l'attività libero professionale nel corso dell'anno **2017** è previsto il **frazionamento** del contributo soggettivo minimo. In questo caso si versano unicamente i dodicesimi del contributo pari ai periodi di 30 giorni in cui si è stati iscritti all'Ente (si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni).

▪ **Riduzioni del contributo soggettivo minimo**

Coloro che rientrano in uno dei seguenti casi sono tenuti al versamento del 10% del reddito netto o, a scelta, della maggiore percentuale (vedi punto 3.1), tenendo presente che è comunque dovuto almeno il contributo soggettivo minimo ridotto, fino a:

A) **euro 390,00** (50% del contributo minimo) per coloro i quali:

A.1 hanno svolto nel corso dell'anno 2017 attività di **lavoro dipendente anche se part-time** con attività libero professionale. Per i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (esempio collaborazioni coordinate e continuative) non è consentita tale riduzione. Si precisa che l'**attività svolta in convenzione non rappresenta titolo idoneo** per usufruire di tale riduzione;

A.2 sono **ultra 57enni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria**;

A.3 si sono trovati per **almeno sei mesi nel** corso dell'anno 2017 in condizione d'**inattività professionale per inabilità dovuta a malattia o a maternità "a rischio" qualora comportino una condizione di inabilità**. In questo caso è necessario inviare certificato medico, **senza indicare la patologia**; il certificato può essere rilasciato dalla ASL competente oppure da un medico convenzionato e deve attestare che "**per almeno 6 mesi vi è stata inattività professionale dovuta a inabilità**";

A.4 sono **titolari di pensione erogata dall'ENPAP, il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti**.

B) **euro 260,00** (un terzo del contributo soggettivo minimo) per coloro che sono stati iscritti all'ENPAP a partire dall'anno 2015 (o in anni successivi) e sono nati a partire dal 01/01/1982.

C) **euro 156,00** (un quinto del contributo soggettivo minimo) per coloro che nel corso dell'anno 2017 hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a euro 1.560,00.

Attenzione! Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovabili. La fruizione delle riduzioni è facoltativa e per averne diritto è obbligatorio selezionare la tipologia di riduzione di cui si intende beneficiare e, per la sola riduzione di cui al punto A.3, inviare tramite email la documentazione indicata. La riduzione del contributo soggettivo minimo eventualmente fruita per il calcolo dei contributi dovuti per l'acconto 2017 secondo il "metodo previsionale", deve essere espressamente richiesta in sede di presentazione della comunicazione annuale o, ove ricorrano le condizioni, potrà essere richiesta una riduzione differente.



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE POSSIBILI RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

ENTITÀ ANNUA DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE	CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO <i>(l'aliquota riportata pari al 10% è indicativa, potendo l'iscritto optare per le diverse aliquote previste)</i>			
	Iscritto ENPAP senza riduzioni	Iscritto ENPAP con riduzioni fino al 50% <i>(punto A)</i>	Iscritto ENPAP da non oltre 3 anni entro i 35 anni di età <i>(punto B)</i>	Iscritto ENPAP con reddito netto inferiore a € 1.560,00 <i>(punto C)</i>
da 0,00 a 2.600,00 euro	euro 780,00	euro 390,00	euro 260,00	euro 156,00
da 2.600,01 a 3.900,00 euro	euro 780,00	euro 390,00	10% ^(*) del reddito netto	
da 3.900,01 a 7.800,00 euro	euro 780,00	10% ^(*) del reddito netto	10% ^(*) del reddito netto	
Oltre euro 7.800,00 fino al massimale previsto dalla legge n. 335/95 ^(**)	10% ^(*) del reddito netto fino al massimale	10% ^(*) del reddito netto fino al massimale	10% ^(*) del reddito netto fino al massimale	

^(*) 10% è l'aliquota minima; l'iscritto può optare per un incremento dell'aliquota in unità di punto percentuale (11%, 12%, 13% ecc.) fino all'aliquota massima del 20%

^(**) Per l'anno 2017 l'importo del massimale è pari a euro 100.324,00 e, pertanto, oltre tale massimale non sono dovuti i contributi sulla parte di reddito eccedente (esempio: se si è percepito un reddito di euro 110.000,00 il calcolo del contributo soggettivo va fatto unicamente su 100.324,00)

3.2 Contributo integrativo

Il contributo integrativo è **pari al 2% dei corrispettivi lordi**. I corrispettivi lordi non necessariamente sono coincidenti con il volume d'affari ai fini IVA.

È in ogni caso previsto un **contributo integrativo minimo** pari a **euro 60,00** e, pertanto, nel caso in cui il calcolo del contributo risulti inferiore a tale importo si dovrà in ogni caso versare tale importo.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

ENTITÀ ANNUA DEI CORRISPETTIVI LORDI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO PER TUTTI GLI ISCRITTI <i>(su questo contributo non si applicano le riduzioni)</i>
Da euro 0 a 3.000,00	euro 60,00
Oltre euro 3.000,00 (senza limite)	2% dei corrispettivi lordi

▪ Frazionamento del contributo integrativo minimo

Per gli iscritti che hanno iniziato o cessato l'attività libero professionale nel corso dell'anno **2017** è previsto il **frazionamento** del contributo integrativo minimo.

In questo caso si versano unicamente i dodicesimi del contributo minimo pari ai periodi di 30 giorni in cui si è stati iscritti all'ente (si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni).

Attenzione! Se il frazionamento determina un contributo inferiore al 2% del reddito lordo bisogna comunque versare almeno il 2% del reddito medesimo.



3.3 Contributo di maternità

Il **contributo** è **fisso** e annualmente stabilito. Per l'anno **2017** per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità è stato definito un importo a pari a **euro 125,00**.

4. Calcolo dei contributi

4.1 Determinazione dei contributi sul reddito da attività in convenzione

La procedura verifica in automatico che i versamenti pervenuti nel 2017 per effetto del rapporto di convenzione siano idonei a coprire il **contributo integrativo pari al 2% calcolato sui compensi della stessa convenzione**.

- **Se i versamenti complessivi da convenzione superano il contributo integrativo dovuto:** l'importo residuo (dato dai versamenti da convenzione totali meno l'integrativo calcolato) rappresenta il **contributo soggettivo** versato, da accreditare ai fini del montante.
- **Se i versamenti complessivi da convenzione non superano il contributo integrativo dovuto:** il totale dei versamenti da convenzione è da considerarsi come contribuzione integrativa.

4.2 Determinazione dei contributi sul reddito da attività non in convenzione

Se sono stati conseguiti ulteriori redditi professionali non derivanti dall'attività in convenzione l'iscritto deve versare sugli stessi la contribuzione soggettiva optando per un'un'aliquota che varia dal 20% al 10% del reddito netto da libera professione con decrementi in unità di punto percentuale (20%, 19%, 18%, ecc.) con un'aliquota minima del 10% e il contributo integrativo pari al 2% sui corrispettivi lordi da libera professione.

Gli iscritti titolari di pensione erogata dall'ENPAP, il cui pagamento sia avvenuto per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti, possono optare per l'aliquota pari al 5% del reddito netto.

In ogni caso, il contributo soggettivo totale (cioè la somma tra il contributo soggettivo derivante dalla convenzione e il contributo soggettivo dalla libera professione) non può essere superiore al prodotto dell'aliquota prescelta per il massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni secondo la tabella qui di seguito riportata:

	aliquota contributiva scelta	Contributo soggettivo dovuto	aliquota contributiva scelta	Contributo soggettivo dovuto
Massimale reddito per l'anno 2017 euro 100.324,00	5% ^(*)	€ 5.016,00	15%	€ 15.049,00
	10%	€ 10.032,00	16%	€ 16.052,00
	11%	€ 11.036,00	17%	€ 17.055,00
	12%	€ 12.039,00	18%	€ 18.058,00
	13%	€ 13.042,00	19%	€ 19.062,00
	14%	€ 14.045,00	20%	€ 20.065,00

^(*) L'aliquota pari al 5% del reddito netto è selezionabile dai soli iscritti titolari di pensione pagata dall'ENPAP per la prima volta nell'anno 2017 o in anni precedenti.



Pertanto il contributo soggettivo da versare per la libera professione è dato dalla differenza tra il massimale del contributo soggettivo dovuto (in base all'aliquota scelta) e il contributo soggettivo derivante dalla convenzione.

Esempio: aliquota scelta 10%, contributo soggettivo derivante dalla convenzione euro 7.800,00, reddito netto da libera professione euro 35.000,00: l'importo da versare quale contributo soggettivo è pari a euro 2.232,00 anziché euro 3.500,00 (differenza tra euro 10.032,00 ed euro 7.800,00).


4.3 Verifica del rispetto della contribuzione minima

Dopo aver calcolato quanto dovuto sui singoli redditi (da convenzione e, se presente, da libera professione non in convenzione), viene verificato che la somma dei rispettivi contributi soggettivi e integrativi raggiunga almeno la relativa misura minima dovuta ossia:

- euro 780,00 per il contributo soggettivo (o il minimo ridotto se ne ricorrono le condizioni);
- euro 60,00 per il contributo integrativo.

Nel caso in cui non si raggiungano le predette misure minime, è dovuto il versamento di quanto necessario per arrivare ai minimi stessi.

Il procedimento di calcolo può essere così schematizzato:



Con analoghe modalità viene effettuato il calcolo della contribuzione integrativa.



4.4 Come procedere nel caso in cui il calcolo del saldo generi un credito

Se dalla determinazione del saldo deriva un credito in favore dell'iscritto (il credito si può generare quando l'acconto versato supera l'importo del totale dovuto a saldo), è possibile richiedere attraverso l'Area Riservata:

- il trasferimento del credito su altre annualità di contribuzione;
- il rimborso dei contributi versati in eccedenza.

Per chiedere il trasferimento e/o il rimborso dell'eccedenza, accedere all'Area Riservata, selezionare la voce "Conto Personale" e andare a fondo pagina. Cliccare quindi su "Richiesta restituzione o trasferimento contributi versati in eccedenza" e compilare il modulo.

Estratto conto contributivo

Anno	Tipologia	Reddit	Dovuto	Versato	Eccedenza	Scopertura
2016	Soggettivo					
	Integrativo					
	Maternità					
	Sanzioni					
	Interessi					
2017	Soggettivo					
	Integrativo					
	Maternità					
	Sanzioni					
	Interessi					

NOTE: Nel caso di pagamenti finalizzati a regolarizzare parzialmente eventuali scoperture presenti nell'Estratto Conto (ad esclusione dell'ultimo adempimento scaduto), gli stessi vengono imputati a copertura dei debiti partendo dalle annualità meno recenti, distribuendo l'importo versato, per ciascun anno, in primis al contributo integrativo e a seguire al contributo di maternità, al contributo soggettivo, nonché agli interessi e alle sanzioni.



[Richiesta restituzione o trasferimento contributi versati in eccedenza](#)

[Stampa](#) [Scarica come PDF](#)



MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A SALDO

1. Modalità di versamento

I contributi dovuti a saldo posso essere versati attraverso una delle seguenti modalità.

▪ **Modello F24**

Il versamento del saldo (nonché di eventuali interessi e sanzioni) può essere effettuato con il modello F24, tramite banca, ufficio postale o dal proprio conto corrente on line, compilando i campi di seguito indicati della Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi del modello F24:

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI							
DA COMPILARE							
INA							SALDO (-L)
TOTALE							
codice ente	codice sede	codice contributo	codice posizione	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
0 0 0 7		ECTR			2017		SALDO (M-N)
SALDO FINALE							

COMPILARE VALORIZZANDO
ECTR per pagamento contributi
EINT per pagamento interessi
ESNZ per pagamento sanzioni

NON COMPILARE O VALORIZZARE A ZERO (00)

NON COMPILARE O VALORIZZARE A ZERO (0000) O INDICARE *2017*

Attenzione! L'utilizzo del modello F24 è conveniente se si vanta un credito nei confronti del Fisco; in questo caso si potrà utilizzare tale credito in compensazione di quanto dovuto all'ENPAP.

▪ **M.Av.**

Una volta effettuato l'invio della comunicazione reddituale è possibile generare il **M.Av.** per effettuare il versamento dei contributi dovuti a saldo. Questa modalità non implica nessun costo a carico dell'iscritto e consente di versare i contributi esclusivamente in un'unica soluzione. Il M.Av. è solo bancario e non può essere quindi pagato tramite Poste Italiane.

Attenzione! Stampare il M.Av. solo se si vuole versare il saldo in un'unica soluzione. Una volta generato il M.Av. è possibile utilizzarlo per il versamento anche oltre la scadenza indicata del 01/10/2018. Eventuali interessi e sanzioni maturati sull'importo non versato entro la scadenza dovranno essere versati a mezzo bonifico o con modello F24.



▪ **Bonifico bancario**

È possibile effettuare il pagamento dei contributi dovuti a saldo anche tramite bonifico bancario. Rivolgersi alla propria banca/ufficio postale o utilizzare il proprio conto corrente online utilizzando le seguenti coordinate bancarie (IBAN) e causali:

BENEFICIARIO	ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi <i>presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma</i>
IBAN	IT02Y0569603211000077000X83
Causale versamento	CODICE FISCALE ISCRITTO S17
Ordinante	COGNOME E NOME ISCRITTO

▪ **Carta di Credito ENPAP (circuito Nexi/VISA e Banca Popolare di Sondrio)**

L'iscritto già possessore di Carta di Credito ENPAP, può effettuare il pagamento direttamente online attraverso l'Area Riservata.

Il pagamento può essere disposto a saldo (con addebito dell'importo sul proprio conto bancario il mese successivo), oppure ratealmente (in questo caso è importante prendere visione degli interessi indicati nel piano di ammortamento scelto).

Se si desidera pagare il M.Av., selezionare la voce CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI dall'elenco dei SERVIZI PER TE.



Successivamente selezionare PAGAMENTO M.AV oppure PAGAMENTI ON LINE, inserire l'importo da versare, selezionare la causale "Saldo 2017" e seguire la procedura.





2. Versamento dei contributi oltre la scadenza del 01/10/2018

Se non è stato effettuato, anche parzialmente, il versamento dei contributi dovuti a saldo per l'anno 2017 entro la scadenza del 1° ottobre 2018 è possibile **entro 150 giorni dalla scadenza**, vale a dire entro il **28 febbraio 2019**, effettuare in una o più soluzioni il versamento dell'importo ancora dovuto al quale si andranno ad aggiungere gli interessi maturati mensilmente.

versamento saldo 2017	stato del versamento	interessi e sanzioni applicabili <i>(art. 10 Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza)</i>
entro il 1° ottobre 2018	nei termini	-
dal 2 ottobre al 28 febbraio 2019	in deroga entro 150 giorni dalla scadenza	Interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese di dilazione
dal 1° marzo 2019	fuori termine oltre 150 giorni dalla scadenza	Interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese di dilazione + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo

In questo caso non sarà necessario effettuare nessun tipo di comunicazione all'Ente; sarà sufficiente effettuare il pagamento o i diversi pagamenti (se si decide di scaglionare l'importo nel tempo) scegliendo autonomamente l'importo da versare.

I versamenti oltre la scadenza del 1° ottobre potranno essere effettuati con le seguenti modalità:

Per i contributi

Modalità versamento contributi	Soluzione unica (causale)	Soluzione rateale (causale da ripetere per ogni rata versata)
M.Av.	M.Av. precompilato generato online	<i>[soluzione non prevista]</i>
Bonifico	CODICE FISCALE ISCRITTO S17	CODICE FISCALE ISCRITTO S17
F24	ECTR periodo riferimento 2017	ECTR periodo riferimento 2017
Carta ENPAP*	Saldo 2017	<i>[soluzione non prevista]</i>

* Per i possessori di Carta ENPAP l'eventuale rateazione dell'importo versato dipende dalle modalità di utilizzo della Carta stessa

La ripartizione dei versamenti effettuati a titolo di contribuzione avviene con il seguente criterio di priorità: 1) contributo integrativo; 2) contributo di maternità; 3) contributo soggettivo.



Per gli interessi

L'importo degli interessi maturati per il tardivo versamento del saldo è sempre visualizzabile nel "Conto personale" che trovi all'interno dell'Area Riservata.

Modalità versamento interessi	Soluzione unica (causale)	Soluzione rateale (causale da ripetere per ogni rata versata)
Bonifico	CODICE FISCALE ISCRITTO Y17	CODICE FISCALE ISCRITTO Y17
F24	EINT periodo riferimento 2017	EINT periodo riferimento 2017

Per le sanzioni

L'importo delle sanzioni maturate per il tardivo versamento dei contributi e/o per il tardivo invio della comunicazione reddituale è sempre visualizzabile nel "Conto personale" che trovi all'interno dell'Area Riservata.

Modalità versamento sanzioni	Soluzione unica (causale)	Soluzione rateale (causale da ripetere per ogni rata versata)
Bonifico	CODICE FISCALE ISCRITTO X17	CODICE FISCALE ISCRITTO X17
F24	ESNZ periodo riferimento 2017	ESNZ periodo riferimento 2017



CONTATTI



www.enpap.it



contribuzione@enpap.it



Accedendo alla funzione INVIA UNA RICHIESTA
presente nella sezione CONTATTACI in Area Riservata

Con questa funzione è possibile inviare direttamente online una richiesta agli Uffici.
Selezionando l'argomento e l'oggetto si avrà accesso alle FAQ
oppure sarà possibile inviare una specifica richiesta.



Il numero verde è gratuito ed è raggiungibile da tutte le numerazioni nazionali di rete fissa
Per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero **069453261**

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.